

<http://archivio.internazionale.it/news/da-sapere/2013/06/20/che-differenza-ce-tra-profughi-e-rifugiati>

Il 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato. Ma che differenza c'è tra essere un immigrato, un rifugiato o un profugo?

Apolide

L'apolide è una persona che non ha la cittadinanza di nessun paese (convenzione di New York del 1954 relativa allo status degli apolidi).

Migrante/immigrato

Chi decide di lasciare volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e condizioni di vita migliori. A differenza del rifugiato, un migrante non è un perseguitato nel proprio paese e può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

Immigrato regolare/irregolare

L'immigrato regolare risiede in uno stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente. Il migrante irregolare è una persona che:

- è entrato in un paese evitando i controlli di frontiera;
- è entrato regolarmente in un paese, per esempio con un visto turistico, ma ci è rimasto anche quando il visto è scaduto;
- non ha lasciato il paese di arrivo anche dopo che questo ha ordinato il suo allontanamento dal territorio nazionale.

Clandestino

In Italia si è clandestini quando pur avendo ricevuto un ordine di espulsione si rimane nel paese. Dal 2009 la clandestinità è un reato penale.

Profugo/profugo interno

Profugo è un termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali. Un profugo interno non oltrepassa il confine nazionale, restando all'interno del proprio paese.

Rifugiato

La condizione di rifugiato è definita dalla convenzione di Ginevra del 1951, un trattato delle Nazioni Unite firmato da 147 paesi. Nell'articolo 1 della convenzione si legge che il rifugiato è una persona che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese".

Dal punto di vista giuridico-amministrativo è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato perché se tornasse nel proprio paese d'origine potrebbe essere vittima di persecuzioni. Per persecuzioni s'intendono azioni che, per la loro natura o per la frequenza, sono una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono commesse per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. L'Italia ha ripreso la definizione della convenzione nella legge numero 722 del 1954.

Richiedente asilo

Un richiedente asilo è una persona che, avendo lasciato il proprio paese, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti di quel paese (in Italia è la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato), la persona è un richiedente asilo e ha diritto di soggiornare regolarmente nel paese, anche se è arrivato senza documenti d'identità o in maniera irregolare.

Beneficiario di protezione umanitaria

Chi beneficia della protezione umanitaria non è riconosciuto come rifugiato, perché non è vittima di

persecuzione individuale nel suo paese ma ha comunque bisogno di di protezione e/o assistenza perché particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale o perché se fosse rimpatriato potrebbe subire violenze o maltrattamenti. Le norme europee definiscono questo tipo di protezione “sussidiaria”.

Protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria è una forma di protezione internazionale prevista dall’Unione europea riconosciuta a chi rischia di subire un danno grave se rimpatriato, a causa di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto. Inoltre può ottenere la protezione sussidiaria chi corre il pericolo di subire tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla convenzione di Ginevra.

Per saperne di più

- Il rapporto annuale di Amnesty international per il 2013 descrive la situazione dei diritti umani in 159 paesi, nel periodo tra gennaio e dicembre del 2012. Qui trovate una sintesi dei dati.
- Direttiva 2008/115/CE del parlamento e del consiglio europeo, con le norme e le procedure previste per il rimpatrio degli immigrati irregolari.
- Il sito dell’Associazione Carta di Roma, che fa riferimento al protocollo deontologico sottoscritto nel 2008 dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione.
- A giugno del 2011, in un articolo uscito sul New York Times Magazine e poi pubblicato da Internazionale (n. 912), il giornalista statunitense nato nelle Filippine Jose Antonio Vargas ha confessato di essere un immigrato irregolare e di aver falsificato i suoi documenti. Nell’ottobre del 2012 ha lanciato la campagna “Define american” contro l’uso dell’espressione “immigrato illegale”, proponendo di sostituirla con “lavoratore senza documenti”.

Alcune definizioni per fare chiarezza sulle parole che caratterizzano il dibattito sui flussi migratori.

Migrante irregolare

Si tratta di una persona che entrata nel paese senza un regolare controllo alla frontiera, oppure che è arrivata regolarmente ma a cui è scaduto il visto o il permesso di soggiorno.

Richiedente asilo

Si definisce così una persona che ha richiesto di essere riconosciuto come rifugiato (o altra forma di protezione) e che è in attesa del responso. I richiedenti asilo solitamente entrano nel territorio in modo irregolare, ma dal momento in cui presentano la richiesta sono regolarmente soggiornanti, e quindi non possono essere definiti clandestini.

Profugo

Un profugo è una persona scappata per ragioni di sopravvivenza, solitamente a causa di guerre o conflitti, ma che non rientra nella categoria di rifugiato. Spesso il profugo è interno, ovvero nel suo stesso paese.

Rifugiato (Unhcr)

In termini generici il rifugiato è una persona che è scappata dal proprio paese per cercare protezione in un altro. L'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (Unhcr) riconosce come rifugiati coloro che rientrano nei criteri stabiliti dal loro statuto. Questi sono dunque titolari della protezione che l'agenzia Onu può offrirgli. Altra cosa è il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di un paese membro della convenzione di Ginevra del 1951.

Status di rifugiato

È la prima e più importante forma di protezione internazionale, e può essere riconosciuta a un richiedente asilo da uno stato membro della convenzione di Ginevra del 1951. La convenzione definisce il rifugiato come:

[...] chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;

- Art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951

Protezione sussidiaria

È anche questa una forma di protezione internazionale, prevista dal diritto dell'Unione europea e di conseguenza da quello Italiano. Si tratta di una protezione aggiuntiva che viene riconosciuta a chi non rientri nella definizione di rifugiato. Il decreto legislativo 251/07 definisce il titolare di protezione sussidiaria come una persona:

[...] nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, [...] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

- Decreto legislativo 251/2007

Il danno grave definito dal decreto si configura nel caso in cui il richiedente abbia subito una condanna a morte, sia stato vittima di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano, abbia subito la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

Protezione umanitaria

Questa era una forma di protezione nazionale, prevista dall'ordinamento italiano nel testo unico sull'immigrazione. Veniva concessa nel caso in cui, pur in assenza di requisiti per accedere alla protezione

internazionale, fossero comunque presenti seri motivi umanitari tali da rendere la persona meritevole di tutela. Questa forma di protezione è stata abrogata con il decreto sicurezza a ottobre del 2018, ed è stata sostituita con nuove ipotesi di rilascio di permessi di soggiorno per protezione speciale o casi speciali.

Clandestini

Il termine non esiste né nelle definizioni internazionali né nel Diritto dell'Unione europea. Si è diffuso in Italia da quando la legge Bossi-Fini introdusse alcune disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Si distingue dalla migrazione irregolare in quanto riguarda solo coloro che abbiano violato le regole sull'ingresso nel territorio e non abbiano alcun titolo legale per rimanervi. Dunque non riguarda né i richiedenti asilo né chi l'asilo l'ha ottenuto.

Migrante economico

È una persona che si è spostata dal suo paese di origine per migliorare le sue condizioni di vita, cercando un lavoro. Il termine viene spesso usato per distinguerli dai rifugiati.

200 milioni i migranti climatici entro il 2050, secondo alcune stime

Migrazione forzata

Si tratta di una migrazione che deriva da una minaccia alla propria sopravvivenza, indipendentemente che sia causata dall'uomo o da fenomeni naturali. Il migrante forzato oggi non è riconosciuto internazionalmente alla stregua di un rifugiato, tuttavia il tema è sempre più all'ordine del giorno, soprattutto a causa del cambiamento climatico. Lo studio più noto parla di 200 milioni di "migranti ambientali" entro il 2050, ma l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) considera stime che variano dai 25 milioni a 1 miliardo di potenziali migranti ambientali.

Definizione di rifugiato

L'articolo 1 della Convenzione, come modificata dal protocollo del 1967, stabilisce la seguente definizione di rifugiato:

"Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi".

"chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi".

Di fondamentale importanza in questa definizione appare il concetto di "fondato timore di essere perseguitato".

chi [...] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può e non vuole ritornarvi per il timore di cui sopra.

<https://www.unhcr.it/news/rifugiati-e-migranti-faqs.html>

Rifugiati” e “Migranti” (FAQs)

1. I termini “rifugiato” e “migrante” sono intercambiabili?

No. Nonostante stia diventando sempre più comune vedere i termini “rifugiato” e “migrante” usati in modo intercambiabile nei media e nei dibattiti pubblici, vi è tra i due una differenza fondamentale dal punto di vista legale. Confonderli può avere conseguenze importanti per rifugiati e richiedenti asilo, così come generare fraintendimenti nel dibattito sull’asilo e la migrazione.

2. Cosa contraddistingue i rifugiati?

Con il termine rifugiato ci si riferisce ad una precisa definizione legale e a specifiche misure di protezione stabilite dal diritto internazionale. I rifugiati sono persone che si trovano al di fuori del loro paese di origine a causa di persecuzioni, conflitti, violenze o altre circostanze che minacciano l’ordine pubblico, e che, di conseguenza, hanno bisogno di “protezione internazionale.” La loro situazione è spesso talmente rischiosa e intollerabile che attraversano i confini nazionali in cerca di sicurezza nei paesi limitrofi, e diventano quindi internazionalmente riconosciuti come “rifugiati,” ossia come persone bisognose di assistenza da parte degli Stati, dell’UNHCR e delle organizzazioni competenti. Il loro riconoscimento è così precisamente definito in quanto è troppo pericoloso per loro tornare a casa, e hanno quindi bisogno di protezione altrove. Sono persone per le quali il rifiuto della domanda di asilo ha conseguenze potenzialmente mortali.

3. Come sono protetti i rifugiati nel quadro del diritto internazionale?

Il regime giuridico specifico che tutela i diritti dei rifugiati è denominato “protezione internazionale per i rifugiati.” Il fondamento alla base del bisogno di questo regime è che i rifugiati sono persone in una situazione specifica, che richiede misure di tutela supplementari, in quanto i richiedenti asilo e i rifugiati sono privi della protezione del loro paese.

L’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma il diritto di ciascun individuo di chiedere e beneficiare dell’asilo. Tuttavia, un contenuto chiaro alla nozione di asilo non era stato dato a livello internazionale fino all’adozione della Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati [“Convenzione di Ginevra del 1951”], e l’UNHCR fu incaricato di supervisionarne l’implementazione. La Convenzione di Ginevra del 1951 e il relativo Protocollo del 1967, così come altri strumenti legali regionali, quali ad esempio la Convenzione del 1969 dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, costituiscono le fondamenta del moderno regime di protezione dei rifugiati. Stabiliscono una definizione universale di rifugiato ed enucleano i diritti e i doveri fondamentali dei rifugiati. Le norme contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951 rimangono il principale standard internazionale con il quale si valuta qualsiasi misura di protezione e di trattamento dei rifugiati. La disposizione più importante ivi contenuta, il principio di *non-refoulement* (letteralmente, non respingimento) di cui all’Articolo 33, è la colonna portante di questo sistema. Secondo tale principio, i rifugiati non possono essere espulsi o rimpatriati verso situazioni dove la loro vita o la loro libertà potrebbero essere a rischio. Gli Stati hanno la responsabilità primaria di fornire questa protezione. L’UNHCR lavora a stretto contatto con i governi, fornendo consulenza e supporto laddove necessario, nell’implementare le loro responsabilità.

4. La Convenzione 1951 deve essere rivista?

La Convenzione di Ginevra del 1951 e il relativo Protocollo del 1967 hanno contribuito a salvare milioni di vite e pertanto si può dire che rappresentino oggi uno degli strumenti chiave per la difesa dei diritti umani. Elaborata nel contesto di massicci movimenti di popolazione, di entità superiore rispetto a quella degli spostamenti a cui assistiamo ora, la Convenzione di Ginevra del 1951 è un traguardo fondamentale per l’umanità. La Convenzione di Ginevra del 1951 racchiude valori umanitari fondamentali. Essa ha chiaramente dimostrato la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti, venendo riconosciuta dai tribunali come uno strumento vivo, capace di garantire protezione ai rifugiati anche in contesti in continua evoluzione. La sfida maggiore in termini di protezione dei rifugiati non è certamente quella della Convenzione di Ginevra del 1951

in sé, ma piuttosto quella di assicurare che gli Stati la applichino in modo efficace, con spirito di cooperazione internazionale e di condivisione delle responsabilità.

5. Può la parola “migrante” essere utilizzata come termine generico che comprende anche i rifugiati?

Non esiste a livello internazionale una definizione giuridica uniforme per il termine “migrante.” Alcuni attori politici, organizzazioni internazionali e media interpretano ed utilizzano la parola “migrante” come un termine generico che comprende migranti e rifugiati. Per esempio, le statistiche globali sulla migrazione internazionale sono solite utilizzare una definizione di “migrazione internazionale” che include anche molti degli spostamenti di rifugiati e richiedenti asilo.

Tuttavia, nel dibattito pubblico, quest’uso può facilmente generare confusione e può avere gravi conseguenze per la vita e la sicurezza dei rifugiati. La parola ‘migrazione’ implica spesso un processo volontario, come, per esempio, quello di chi attraversa una frontiera in cerca di migliori opportunità economiche. Questo non è il caso dei rifugiati, che non hanno la possibilità di tornare nelle proprie case in condizioni di sicurezza e che, di conseguenza, hanno diritto a specifiche misure di protezione, secondo le vigenti norme del diritto internazionale.

Non distinguere i termini “rifugiati” e “migranti,” distoglie l’attenzione dalle specifiche misure di tutela legale che richiedono i rifugiati. Tra queste, la protezione dal *refoulement* (respingimento) e dalla penalizzazione per aver attraversato frontiere senza autorizzazione in cerca di sicurezza. Non esiste alcun tipo di illegalità nel richiedere asilo – al contrario, è un diritto umano universale. Usare indistintamente i termini “rifugiati” e “migranti” può compromettere il sostegno pubblico a favore dei rifugiati e l’istituzione dell’asilo, in tempi in cui, più che mai, i rifugiati hanno bisogno di tutela.

Dobbiamo trattare tutti gli esseri umani con rispetto e dignità. Dobbiamo assicurare che i diritti umani dei migranti siano rispettati. Allo stesso tempo, dobbiamo fornire un’appropriata risposta legale e operativa per i rifugiati in ragione della loro specifica situazione, al fine di non indebolire le responsabilità che gli Stati hanno nei confronti di queste persone. Per questo motivo, l’UNHCR si riferisce sempre separatamente a “rifugiati” e a “migranti,” affinché le cause e il carattere peculiare degli spostamenti dei rifugiati siano chiari e non si perdano di vista gli obblighi specifici previsti dal diritto internazionale nei confronti dei rifugiati.

6. È davvero sempre una “scelta” dei migranti quella di migrare?

I fattori che spingono le persone a migrare possono essere molto complessi. Spesso le cause hanno molteplici sfaccettature. I migranti possono talvolta spostarsi per cercare opportunità di lavoro e migliorare le proprie condizioni di vita, o in altri casi, per motivi di studio, ricongiungimento familiare o altre ragioni. A volte le persone si spostano per fuggire dalle conseguenze drammatiche di disastri naturali, carestie o povertà estrema. Le persone che lasciano i propri paesi per questi motivi solitamente non sono considerate rifugiate secondo il diritto internazionale.

7. I migranti, non meritano anche loro protezione?

Le ragioni che spingono un migrante a decidere di lasciare il proprio paese sono spesso impellenti, ed è importante trovare il modo di rispondere ai loro bisogni e tutelare i loro diritti. I migranti sono tutelati dalla normativa internazionale sui diritti umani. Questa tutela deriva dalla dignità fondamentale inerente ad ogni essere umano. Per alcuni, la mancata tutela dei diritti umani comporta gravi conseguenze. Può risultare in violazioni dei diritti umani, come per esempio discriminazioni gravi, detenzioni o arresti arbitrari, lavoro forzato, schiavitù o sfruttamento lavorativo.

Inoltre, alcuni migranti, come le vittime di tratta o i minori non accompagnati o separati, possono avere bisogni specifici di protezione e di assistenza, che devono essere soddisfatti. L’UNHCR sostiene quella gestione della migrazione che garantisce e rispetta i diritti umani di tutte le persone in transito.

8. I rifugiati sono “migranti forzati”?

Il termine “migrazione forzata” è talvolta utilizzato nel campo delle scienze sociali o in altri, come definizione generica e aperta a diverse interpretazioni, che comprende vari tipi di spostamento e movimento involontario – sia attraverso confini esterni che all’interno dei confini nazionali. Per esempio, questo termine è stato utilizzato in riferimento a coloro che sono stati costretti a spostarsi a causa di disastri ambientali, conflitti, carestie, o progetti di sviluppo su larga scala. Quello di “migrazione forzata” non è un concetto

legale, e così come per il concetto di “migrazione” non esiste una definizione universalmente riconosciuta. L’espressione “migrazione forzata” include un’ampia gamma di fenomeni. Al contrario, il termine rifugiato è chiaramente definito ai sensi del diritto internazionale e dei rifugiati, e gli Stati hanno accettato una serie di obblighi giuridici specifici nei confronti di queste persone. Fare riferimento ai “rifugiati” come “migranti forzati” sposta l’attenzione dai bisogni specifici dei rifugiati e dagli obblighi legali che la comunità internazionale ha concordato nei loro riguardi. Per prevenire questo tipo di fraintendimento, l’UNHCR evita l’utilizzo del termine “migrazione forzata” per riferirsi ai movimenti dei rifugiati e ad altre forme di sfollamento.

9. Qual è dunque il modo migliore di riferirsi a gruppi misti di persone in transito, che includono sia rifugiati che migranti?

L’UNHCR preferisce riferirsi a gruppi di persone che viaggiano in movimenti misti usando l’espressione “**rifugiati e migranti.**” Questo è il modo migliore affinché sia riconosciuto che tutte le persone in transito godono di diritti umani, che dovrebbero essere rispettati, protetti, e soddisfatti; e allo stesso tempo che rifugiati e richiedenti asilo hanno bisogni e diritti specifici protetti da un apposito quadro normativo.

Talvolta nei dibattiti politici, il termine “migrazioni miste,” e sinonimi come “flussi misti” o “movimenti misti,” possono essere usati per riferirsi al *fenomeno* di rifugiati e migranti (incluse le vittime di tratta o altri migranti vulnerabili) che viaggiano fianco a fianco lungo le stesse rotte, servendosi degli stessi facilitatori.

Dall’altro lato, non è chiaro il termine “**migrante misto,**” che è a volte utilizzato per definire in modo approssimativo una persona che viaggia in un flusso migratorio misto, il cui status individuale è sconosciuto o che si sta spostando per ragioni multiple e sovrapposte. Questo termine può generare confusione e celare i bisogni specifici dei rifugiati e dei migranti che costituiscono questo flusso. L’utilizzo di questo termine *non* è raccomandato.

10. E i rifugiati che lasciano un paese ospitante e si dirigono verso un altro? Non sono meglio descritti come “migranti” se si spostano dal primo paese nel quale sono stati accolti?

Un rifugiato non smette di essere un rifugiato o diventa un “migrante” quando lascia un paese in cui è stato accolto per spostarsi in un altro. Una persona rifugiata è definita tale perché è priva della protezione del suo *paese di origine*. Spostarsi verso un altro paese di asilo non cambia questa condizione e non incide sullo status della persona come rifugiata. Una persona che soddisfa i criteri per lo status di rifugiato rimane un rifugiato, a prescindere della rotta particolare lungo cui si sposta in cerca di protezione o di opportunità per ricostruire la propria vita, e a prescindere delle varie tappe in cui si articola questa ricerca.

“LO STATUS DI RIFUGIATO” SCHEDE ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) - A CURA DI N. MORANDI E P. BONETTI 5 FEBBRAIO 2013

[...] Violazioni del *non-refoulement* (principio di non respingimento) si configurano anche nel caso di non ammissione alla frontiera e in ogni altra condotta - materiale e giuridica - che rischi di rinviare un rifugiato verso luoghi non sicuri, sia quando è rinvio direttamente verso il Paese di origine, sia quando è rinvio in qualsiasi altro Stato in cui abbia motivo di temere minacce per la propria vita o libertà per uno o più dei motivi contemplati dalla norma, o dal quale rischi di essere ulteriormente rinvio verso simili pericoli.

Il richiedente lo status di rifugiato, dunque, ha un diritto soggettivo perfetto all’ingresso sul territorio dello Stato di accoglienza, quantomeno al fine di fare esaminare ed accertare la sua situazione personale dalla competente autorità.

Il riconoscimento dello status di rifugiato, infatti, ha natura meramente dichiarativa, e non costitutiva del relativo status. L’obbligo di protezione del richiedente, dunque, sorge nel momento in cui lo stesso soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1 lett. A) della Convenzione, indipendentemente dall’intervenuto o meno riconoscimento formale dello status da parte dello Stato di protezione.

Una persona, quindi, non diventa rifugiato perché è dichiarato tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato (*“Recognition of his refugee status does not therefore make him a refugee but declares him to be one. He does not become a refugee because of recognition, but is recognized because he is a refugee”*, v. UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, settembre 1979, Ginevra, di seguito Manuale UNHCR).

D’altra parte, la natura dichiarativa dello status di rifugiato è stata univocamente chiarita dalla sentenza 17 dicembre 1999, n. 907 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che ha affermato che *“la qualifica di rifugiato politico ai sensi della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 costituisce, come quella di avente diritto all’asilo (dalla quale si distingue perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall’art. 10, comma 3, cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria degli “status” e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, e le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, una volta espressamente abrogato dall’art. 46, L. n. 40 del 1998, l’art. 5, D.L. n. 416 del 1989, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 1990 (abrogazione confermata dall’art. 47 del testo unico D.L.vo n. 286 del 1998), che attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l’impugnazione del provvedimento di diniego dello “status” di rifugiato”* (cfr anche Cass. 5055/2002, 8423 e 11441/2004, 27310/2008).

Da ultimo, la natura dichiarativa dell’accertamento dello status di rifugiato è stata ribadita nell’ambito dell’Unione europea dal legislatore comunitario che, al considerando n. 14 della Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” (di seguito Direttiva “qualifiche”), ha espressamente affermato che *“il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto declaratorio”*.

La Corte di Cassazione, sez. I civ., sent. 15 dicembre 2009 n. 26253 nel ribadire il pieno diritto di accesso alla procedura di asilo da parte del richiedente bisognoso della protezione internazionale ha affermato che le autorità hanno l’obbligo tassativo di astenersi dall’assumere provvedimenti di espulsione o respingimento che possano impedire la definizione del procedimento di asilo, affermando che *“dal predetto quadro*

normativo emerge incontestabilmente che il cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione ex art. 13 c.2 lettera a del d.lgs 286/98 abbia il diritto di presentare istanza di protezione internazionale e che l'Amministrazione abbia il dovere di riceverla (inoltrandola al questore per le determinazioni di sua competenza) astenendosi da alcuna forma di respingimento e di alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle commissioni designate in ossequio al dettato di legge"